



SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI PNRR

M6.C1-1.1 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI FINITURA DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIA VANONCINI N. 20 A SANT'OMOBONO TERME (BG).

Tra:

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII con sede a Bergamo cap. 24127, Piazza O.M.S. n.1, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 04114370168 rappresentata dal Responsabile Unico del Progetto arch. Alessandro Frigeni

e

la EDILPIAZZOLA S.r.l. con sede legale a Bedulita (BG) cap. 24030, Via Piazzola, n. 5 Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03777650163, rappresentata dal sig. Arrigoni Giovanni

PREMESSO CHE:

- ❖ il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 32 comma 1 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Appaltatore;
- ❖ nel seguito si intende per "Codice" il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati;
- ❖ la copertura finanziaria dell'intervento è prevista mediante le autorizzazioni n. 610 sub 1 dell'esercizio del bilancio corrente;
- ❖ al progetto è stato attribuito il codice unico di progetto CUP n. C41B21007810005 e CIG n. B8781D347A;

- ❖ all'appalto è stato attribuito il codice identificativo gara CIG n. B91AAF7BEE;
- ❖ con determina n. 711 del 06/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'operatore economico Mascheroni e Associati S.r.l. con sede in Bergamo e, contestualmente, è stata indetta la procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori;
- ❖ con determina n. 729 del 19/11/2025 l'appalto in argomento è stato aggiudicato all'impresa EDILPIAZZOLA S.r.l. con sede legale in via Piazzola n. 5 a Bedulita (BG);
- ❖ nel seguito si intende per "Stazione Appaltante" l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII e per "Appaltatore" l'impresa EDILPIAZZOLA S.r.l.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

Art. 1.

Le Premesse formano parte integrante del presente contratto.

Ogni riferimento a clausole, ove non diversamente precisato, è fatto alle clausole del presente contratto.

Art. 2.

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di completamento delle opere di finitura della Casa di Comunità di via Vanoncini n. 20 a Sant'Omobono Terme (BG), così come analiticamente descritti nel progetto esecutivo posto a base di gara.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, agli atti da questo richiamati e nel pieno rispetto delle regole tecniche

di corretta esecuzione, in conformità alle disposizioni progettuali che regolano l'esecuzione delle predette attività.

L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.

L'Appaltatore si impegna altresì, a suo completo onere e cura, senza alcuna variazione dell'importo contrattuale, ad attuare tutte le soluzioni organizzative proposte in sede di offerta dallo stesso Appaltatore.

L'Appaltatore prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovrà effettuare tutti i rilievi e le analisi preliminari necessarie, senza che questo comporti alcuna richiesta economica alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento aziendale della Stazione Appaltante pubblicato sul sito della stessa, e di accettarne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

Art. 3.

In relazione all'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo l'importo complessivo è stabilito in **€ 136.947,21** oltre Iva come per legge, di cui:

- **€ 135.920,83** per l'esecuzione dei lavori;
- **€ 1.026,38** per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il corrispettivo di cui al punto precedente è determinato a corpo e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili ed in conformità al presente contratto, agli atti di gara e nei limiti di compatibilità a tutti gli elaborati del progetto esecutivo e a tutte le leggi e le normative vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 4.

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (D.M. n. 145/2000) per le parti ancora in vigore;
- gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara;

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/1751 del 17.06.2019, pubblicato sul sito aziendale www.asst-pg23.it, costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 5.

L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in **giorni 28 lavorativi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante il programma dei lavori, con le modalità previste dell'art. 43 comma 10 del Regolamento.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale netto, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. La penale non sarà applicata laddove fosse accertato il mancato completamento dei lavori per causa non imputabile all'Appaltatore.

Art. 6.

Sono ammesse sospensioni e proroghe sul termine di esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal Codice.

Art. 7.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le eventuali spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione.

Il direttore tecnico di cantiere è l'arch. Luca Arrigoni, inoltre l'Appaltatore dovrà fornire il numero ed il nominativo dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere.

Art. 8.

La Stazione Appaltante corrisponderà l'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 del Codice.

In relazione ai lavori di cui al precedente art. 3, all'Appaltatore verrà corrisposto un unico pagamento in acconto sulla base dello stato di avanzamento dei lavori finale (di seguito S.A.L.), redatto dal direttore dei lavori, al lordo del ribasso offerto in sede di gara e al netto dell'IVA.

In relazione ai pagamenti di ogni S.A.L., l'impresa emetterà la fattura relativamente alla quota dei lavori eseguiti e risultante dagli atti contabili emessi dal direttore dei lavori in occasione del corrispondente S.A.L.

La liquidazione della fattura avverrà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, previa verifica della conformità della fattura al S.A.L.

Il saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia sarà corrisposto con le modalità e termini di cui all'art. 235 del Regolamento.

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi

e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del presente contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Ai fini di cui sopra, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto, il Codice Unico di Progetto (CUP: C41B21007810005) e il Codice Identificativo di Gara (CIG: B91AAF7BEE).

In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 12 del presente contratto.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è obbligato a fornire gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto, pena la nullità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali tasse di registrazione, oneri inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice "l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. [...]" Tale polizza assicurativa (C.A.R.) è già stata costituita con polizza n. 730731725 emessa il 21/03/2012 da Cattolica Assicurazioni con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchese n. 14.

Art. 10.

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del presente contratto in base al contenuto dell'offerta e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Il subappalto verrà disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 1 del Codice.

Art. 11.

Il certificato di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto

approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità al contratto e agli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il certificato di regolare esecuzione ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste; il certificato di regolare esecuzione comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione della direzione lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al certificato di regolare esecuzione.

Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'esecuzione di tali verifiche.

Art. 12.

Nei casi e secondo le modalità previste dal Codice e dal Regolamento la Stazione Appaltante procede con la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Costituisce motivo di grave inadempimento legittimante la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice la mancata attuazione delle soluzioni organizzative proposte in sede di offerta tecnica.

È altresì fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 122 del Codice. L'attuazione del diritto di recesso è preceduta da formale comunicazione all'Appaltatore da effettuarsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 13.

Dopo l'ultimazione dei lavori e prima del certificato di regolare esecuzione l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante, tramite la direzione lavori, senza alcun onere aggiuntivo al corrispettivo di contratto:

- i disegni finali di cantiere (cosiddetti "as-built") aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere e agli impianti realizzati con l'indicazione di tutte le apparecchiature e impianti installati ed il loro posizionamento esatto; di tale documentazione dovranno essere fornite due copie, di cui una su supporto informatico;
- per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, la documentazione, in due copie di cui una su supporto informatico, perfettamente ordinata con indice analitico, riportante tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi e i manuali di istruzione, esercizio e manutenzione ed elenco delle parti di ricambio;
- le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.;
- tutta la documentazione di legge (dichiarazioni di produzione, certificati di corretta posa forniti dalle ditte installatrici, schede dei materiali utilizzati e relative dichiarazioni di conformità, ecc.);
- tutte le certificazioni previste dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 14.

L'Appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza relativamente ai dati trattati, nonché alle informazioni e ai documenti dei quali abbia conoscenza,

possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 15.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dall'art. 210 del Codice, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute esclusivamente al competente Foro di Bergamo. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo sopracitato.

Art. 16.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Codice e dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e

comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Durante il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Art. 17.

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalle linee guida relative all'art. 47 del D.L. 77/2010, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei confronti nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, per le quali si rimanda all'art. 8 del disciplinare di gara.

Il presente atto viene debitamente firmato dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'APPALTATORE

Sig. Arrigoni Giovanni

(firma digitale)

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROGETTO

Arch. Alessandro Frigeni

(firma digitale)

Contratto stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.